



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE DIFESA DELL'AMBIENTE,
ENERGIA E SVILUPPO SOSTENIBILE

Servizio autorizzazioni per la
prevenzione dall'inquinamento

inquinamento@regione.fvg.it
saaa@regione.fvg.it
ambiente@certregione.fvg.it
tel + 39 040 377 4058
I - 34133 Trieste, via Carducci 6

DPR n. 59/2013 e s.m.i. – Autorizzazione Unica Ambientale.
Decreto di conclusione positiva della Conferenza di Servizi. Ditta
CANDONI SAS DI CANDONI SAMANTHA E C. (C.F. 02416560304), per l'impianto sito in Via Brasil snc, foglio n. 82,
mapp. nn. 168-215-216-217-218-219 e foglio n. 84 mapp. nn. 20-
21-23-24-25-27-132-133-139-141-142-143-284-285, Comune
di Tolmezzo (UD).

Domanda Unica: n. 102090 del 20/12/2018.

Fascicolo pratica: LLPP-ALPUD/AUA - 0 - 1246.

Il Direttore di Servizio

1. Normativa

- D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Legge Regionale 20 marzo 2000, n. 7 e s.m.i. "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" da ultimo modificata con la L.R. 15 marzo 2018, n. 9.

2. Fatto

La Ditta CANDONI SAS DI CANDONI SAMANTHA E C. (C.F. 02416560304), con sede legale in Via Cedarchis 75, Comune di Arta Terme (UD), per l'impianto sito in Via Brasil snc, Comune di Tolmezzo (UD), nella persona del Gestore pro tempore dell'impianto, ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale, corredata dalla relativa documentazione tecnica, in

sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del gestore del servizio idrico;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di emissioni in atmosfera, di competenza regionale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza regionale.

In merito si precisa che:

- l'istanza è pervenuta in data 20/12/2018 allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Tolmezzo – UTI della Carnia che ha verificato la correttezza formale della stessa e l'assolvimento agli eventuali obblighi di versamento dei diritti di bollo;
- il SUAP ha trasmesso la documentazione ai Soggetti interessati con nota di data 27/12/2018 prot. n. 0026182/2018, acquisita dalla Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile (ex Direzione Centrale Ambiente ed Energia) della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia al protocollo n° AMB-GEN-2018-62788 del 27/12/2018;
- tutta la documentazione relativa alla pratica è contenuta nel fascicolo informatico LLPP-ALPUD/AUA - 0 - 1246;
- il Servizio autorizzazioni uniche ambientali e disciplina degli scarichi (ora Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, ufficio AUA), della Direzione Centrale Ambiente ed Energia (ora Direzione Centrale Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile) quale Autorità competente, con nota prot. n. AMB-GEN-2019-916-P del 09/01/2019, ha comunicato l'avvio del procedimento e, preso atto che l'intervento è soggetto alle prescrizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 (screening di VIA), ha sospeso il procedimento stesso nelle more dell'espletamento della verifica di assoggettabilità alla VIA da parte del competente servizio regionale;
- il SUAP, con nota acquisita al prot. n. AMB-GEN-2019-1295 del 10/01/2019, ha trasmesso il parere reso dall'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 3 "Alto Friuli-Collinare-Medio Friuli" (ora Azienda Sanitaria Universitaria Friuli Centrale), in merito alla proposta di classificazione di industria insalubre;
- il Servizio Valutazioni Ambientali con nota prot. n. AMB-GEN-2019-18194-P del 09/04/2019 ha trasmesso il provvedimento conclusivo di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA (decreto di non assoggettabilità SVA/1620/SCR/1649 di data 05/04/2019);
- l'Autorità competente con nota prot. n. AMB-GEN-2019-18331-P del 10/04/2019 ha riavviato il procedimento e indetto la Conferenza di Servizi in forma semplificata in modalità asincrona, invitando i soggetti competenti in materia ambientale, definiti dal DPR 59/2013, ad esprimersi in merito ai titoli abilitativi sopra citati;
- CAFC SPA ha trasmesso il proprio parere favorevole per quanto di competenza acquisito al prot. n. AMB-GEN-2019-20322 del 23/04/2019;
- il Comune di Tolmezzo con nota acquisita al prot. n. AMB-GEN-2019-20662 del 24/04/2019, ha reso proprio parere relativamente all'impatto acustico di cui all'art. 8 della L. n. 447/1995;
- l'Autorità competente ha richiesto alla ditta, tramite SUAP, integrazioni documentali in materia di rifiuti con nota prot. n. AMB-GEN-2019-24607 del 17/05/2019;
- il Servizio Tutela da Inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (ora Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, ufficio emissioni in atmosfera) ha trasmesso proprio parere favorevole con nota del 23/05/2019 prot. n. AMB-GEN-2019-25698;
- la Ditta con nota di data 10/06/2019, assunta al prot. AMB-GEN-2019-28664 del

10/06/2019, ha chiesto una sospensione del termine per la produzione della documentazione integrativa, concessa per il periodo di 30 giorni dall'Autorità competente con nota n. AMB-GEN-2019-29117 del 12/06/2019;

- il Comune di Tolmezzo, con nota acquisita al prot. n. AMB-GEN-2019-30415 del 20/06/2019, ha reso per quanto di competenza proprio parere in merito alla conformità urbanistica, ai sensi dell'art. 272, comma 3, del D.Lgs. n. 152/06;
- la Ditta con nota di data 19/07/2019, assunta al prot. AMB-GEN-2019-36878 del 26/07/2019, ha chiesto una proroga di 12 mesi al fine di completare l'iter per ottenere la documentazione integrativa attestante la disponibilità di alcune particelle catastali, concessa dall'Autorità competente con nota n. AMB-GEN-2019-37569 del 30/07/2019;
- la Ditta con nota di data 21/07/2020, assunta al prot. AMB-GEN-2020-34160 del 21/07/2020, ha chiesto una ulteriore proroga dei termini fino al 15/09/2020 per motivazioni legate all'emergenza sanitaria COVID-19, concessa dall'Autorità competente con nota n. AMB-GEN-2020-34212 del 21/07/2020;
- il SUAP con nota di data 03/09/2020 prot. n. 16764/2020, acquisita al prot. n. AMB-GEN-2020-41432 del 03/09/2020, ha trasmesso a questa Autorità competente ed ai Soggetti competenti la documentazione integrativa prodotta dalla Ditta in data 02/09/2020;
- l'Autorità competente con nota prot. n. AMB-GEN-2020-41562 del 04/09/2020 ha comunicato la ripresa del procedimento che, a seguito della sospensione per integrazioni, si concluderà il giorno 14/10/2020;
- l'Autorità competente ha ottenuto i pareri espressi e positivi, agli atti dell'ufficio, entro i termini di cui alla Conferenza di Servizi in forma semplificata in modalità asincrona da parte di tutti i Soggetti Competenti: Comune di Tolmezzo (prot. AMB-GEN-2019-20662 del 24/04/2019), CAFC SPA (prot. AMB-GEN-2019-20322 del 23/04/2019), Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento, ufficio emissioni in atmosfera (prot. AMB-GEN-2019-25698 del 23/05/2019), Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati (prot. AMB-GEN-2020-42060 del 08/09/2020).

L'Autorità Competente ha ritenuto pertanto di adottare il presente decreto di conclusione positiva della Conferenza.

3. Enti competenti al rilascio delle autorizzazioni settoriali

Ai fini del rilascio dell'AUA, tutta la documentazione prodotta dall'impresa e trasmessa dallo Sportello Unico per le Attività Produttive è stata esaminata, come previsto dall'art. 3 del DPR 59/2013, dai seguenti Soggetti competenti:

- il Comune di Tolmezzo;
- CAFC SPA, gestore del servizio idrico;
- il Servizio autorizzazioni per la prevenzione dall'inquinamento della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;
- il Servizio disciplina gestione rifiuti e siti inquinati della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.

ARPA FVG è stata informata sul procedimento.

4. Motivazione

La decisione relativa all'adozione dell'AUA si fonda sulla presenza delle autorizzazioni settoriali dei soggetti competenti ed in particolare:

- autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del gestore del servizio idrico, rilasciata da CAFC SPA con nota prot. n. 27084/19 del 19/04/2019, acquisita agli atti con prot. n. AMB-GEN-2019-20322-A del 23/04/2019;
- nulla osta all'adesione all'autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di emissioni in atmosfera, di competenza regionale, rilasciata con nota prot. n. AMB-GEN-2019-25698-P del 23/05/2019;
- presa d'atto ai sensi dell'art. 8, comma 4 della L. 447/95 rilasciata dal Comune di Tolmezzo con nota prot. n. 0010677/2019 del 24/04/2019, acquisita agli atti con prot. n. AMB-GEN-2019-20662-A del 24/04/2019, relativamente alla comunicazione e contestuale

- dichiarazione di rispetto dei limiti di emissione di rumore;
- presa d'atto della comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza regionale, rilasciata con nota prot. n. AMB-GEN-2020-42060-P del 08/09/2020.

Visto quanto sopra e richiamate le Delibere della Giunta Regionale n. 1350 del 19/07/2018, n. 453 del 22/03/2019 e n. 112 del 30/01/2020;

decreta

1. Di adottare, fatti salvi ed impregiudicati i diritti di terzi, la conclusione positiva della Conferenza di Servizi che costituisce Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 a favore dell'impresa CANDONI SAS DI CANDONI SAMANTHA E C. (C.F. 02416560304), per l'impianto sito in Via Brasil snc, Comune di Tolmezzo (UD), foglio n. 82, mapp. nn. 168-215-216-217-218-219 e foglio n. 84 mapp. nn. 20-21-23-24-25-27-132-133-139-141-142-143-284-285, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione agli scarichi in fognatura di acque industriali e/o meteoriche che dilavano inquinanti, anche commiste a reflui assimilati ai domestici, di competenza del gestore del servizio idrico, alle condizioni contenute nell'allegato 1 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- autorizzazione generale di cui all'articolo 272 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 in materia di emissioni in atmosfera, di competenza regionale, alle condizioni contenute nell'allegato 2 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, di competenza comunale, alle condizioni contenute nell'allegato 3 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 214 e 216 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, di competenza regionale, alle condizioni contenute nell'allegato 4 al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. La validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del D.P.R. 59/2013 è pari ad anni quindici (15) a partire dalla data del suo rilascio alla ditta da parte del SUAP. Sei mesi prima della scadenza dovrà essere richiesto, tramite il SUAP competente, il rinnovo del presente provvedimento, secondo quanto previsto dall'art. 5, comma 1, del D.P.R. 59/2013.

3. Sono fatte salve, ferme restando al riguardo le responsabilità dell'impresa come sopra autorizzata, le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.

Ai sensi dell'art. 5 comma 5 del DPR 59/2013, l'Autorità competente può imporre la revisione delle prescrizioni contenute nella presente Autorizzazione Unica Ambientale anche prima della sua scadenza, in ogni momento, qualora queste pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore, ovvero a fronte dell'evoluzione tecnologica, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti nonché in caso di nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali.

In caso di modifica dell'attività o dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6 del D.P.R. 59/2013.

Qualora intervengano variazioni della ragione sociale del gestore dell'attività autorizzata,

esse dovranno essere comunicate, sempre tramite il SUAP, all'Autorità competente. L'eventuale subentro nella gestione dell'impianto da parte di terzi deve essere preventivamente autorizzato.

Ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti in merito all'efficacia del presente atto, la cessazione dell'attività deve essere tempestivamente comunicata all'Autorità competente che si riserva di imporre le prescrizioni del caso.

La mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore.

Per quanto non espressamente previsto o prescritto nel presente provvedimento si richiamano le disposizioni normative vigenti in materia.

Il presente provvedimento viene trasmesso allo Sportello Unico competente ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. n. 59/13.

- 4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso** nei modi di legge alternativamente al T.A.R. o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla sua ricezione.

Il Direttore di Servizio
dott. Glauco Spanghero

*(documento informatico sottoscritto digitalmente
ai sensi degli artt. 20 e 21 del D.lgs. n. 82/05)*